

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la L.R. n. 22 febbraio 1993 n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" prevede all'art. 16 comma 7 che la Giunta regionale definisca gli orari, le misure, le forme di rilevazione delle presenze e quant'altro possa essere necessario per regolare i prelievi mediante la pesca;

Considerato che si rende quindi indispensabile regolamentare quanto sopra previsto al fine di dotare le Amministrazioni provinciali territorialmente interessate e le Commissioni ittiche di bacino degli strumenti necessari per applicare la legge sopracitata;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca e Incremento pescosità nelle acque interne, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 9567 del 7 dicembre 1992;

Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di rendere operanti a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione le seguenti disposizioni:

ORARI DI PESCA

L'esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario.

Nelle acque di altra categoria, fermi restando gli specifici periodi di divieto, la pesca è consentita secondo gli orari sottoindicati:

- a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
- b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
- c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 20.00;
- d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
- e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
- f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.

Per la sola pesca dell'Anguilla e del Pescegatto, consentita esclusivamente con l'uso della canna, nei tratti dei corsi d'acqua compresi nelle zone "B" e nelle acque di bonifica il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.00.

Durante la pesca notturna dell'Anguilla e del Pescegatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca e delle specie alloctone.

Nelle acque interne delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19.00 della prima domenica di ottobre e le ore 5.00 dell'ultima domenica di marzo.

#### MISURA DEI PESCI DI CUI E' CONSENTITA LA CATTURA

1. E' vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche con lunghezza inferiore a quella sottoindicata:

---

—  
SPECIE

MISURA MINIMA cm.

---

—	
Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )	30
Barbo comune ( <i>Barbus barbus plebejus</i> )	16
Barbo canino ( <i>Barbus meridionalis</i> )	16
Carpa ( <i>Cyprinus carpio</i> )	30
Cavedano ( <i>Leuciscus cephalus cabeda</i> )	16
Cefalo ( <i>Mugil cephalus</i> )	20
Cheppia ( <i>Alosa fallax nilotica</i> )	25
Go ( <i>Gobius ophiocephalus</i> )	12
Luccio ( <i>Exos lucius</i> )	40
Muggini ( <i>Liza ramada</i> , <i>Liza saliens</i> <i>Liza aurata</i> , <i>Chelon labrosus</i> )	20
Orata ( <i>Sparus aurata</i> )	24
Passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus luscus</i> )	12
Persico trota ( <i>Micropterus Salmoides</i> )	16
Persico reale	16

(Perca fluviatilis)	
Pigo (Rutilus pigus)	18
Salmerino (Salvelinus alpinus)	25
Spigola o Branzino (Dicentrarchus labrax)	27
Temolo (Thymallus thymallus)	28
Tinca (Tinca tinca)	25
Trota Fario (Salmo trutta trutta morpha fario)	22

Per le specie ittiche marine (sogliola, rombo, ecc.) che vengono catturate in acque interne, non comprese nella precedente tabella, valgono le misure stabilite dall'art. 87 del D.P.R. 2.10.68 n. 1639.

2. La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure dall'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi.

Gli esemplari catturati di misura inferiore di quella consentita, esclusi quelli delle specie alloctone, devono essere immediatamente rimessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.

La rescissione della lenza è obbligatoria in caso di cattura di salmonidi.

E' consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esca di tipo artificiale.

E' vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati

appartenenti a specie alloctone.

#### LIMITI QUANTITATIVI DELLE CATTURE GIORNALIERE E STAGIONALI

1. Il pescatore professionale non è soggetto al limite quantitativo di catture in acque di zona "A". Il limite giornaliero di pesce pescato, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi Kg. 14 qualunque sia il numero di pescatori presenti.

Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopraddetti.

2. La pesca dei salmonidi (Trota fario, Trota fario o di torrente, Trota marmorata, Salmerino di fontana) è limitata, nella giornata, a non più di 5 esemplari per pescatore.

La pesca dei timallidi è limitata nella giornata a non più di due esemplari per pescatore.

Ai fini statistici di controllo, le catture di salmonidi e di timallidi devono essere immediatamente annotate sull'apposito tesserino, che deve essere utilizzato nelle zone classificate "D" a norma dell'art. 16, comma terzo della L.R. 11/93;

3. Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sottoindicate:

ZONE "A" - quantitativo di Kg. 7.

ZONE "B" - quantitativo di Kg. 4 in tutte le acque.

ZONE "C" e "D" - quantitativo di Kg. 3 - compresi i salmonidi e i timallidi

E' fatta deroga ai limiti dei predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato.

#### LIMITE QUANTITATIVO ALLA DETENZIONE E ALL'USO DI ESCHE E PASTURAZIONI.

Il limite quantitativo di detenzione e di uso delle esche e delle pasture viene consentito nelle quantità sotto indicate:

- ZONA "A" - Nessun limite per i pescatori  
professionali,  
- Kg. 7 nelle acque fluenti,  
- Kg. 5 nelle acque di bonifica.
- ZONA "B" - Kg. 4 in tutte le acque.
- ZONA "C" - Kg. 1 in tutte le acque.
- ZONA "D" - Nessuna pasturazione è consentita.

#### PESCA NEI CAMPI DI GARA

Nei campi di gara permanenti e temporanei allestiti a norma dell'art. 23 comma 2, della L.R. 11/93 la pesca durante la gara, è consentita, in deroga ai limiti quantitativi, di misura e di periodo, se è previsto il ripristino della situazione preesistente con la reimmissione del pescato o con ripopolamenti integrativi previsti nell'autorizzazione.

Per le gare ai salmonidi quando queste non sono effettuate con la formula del pesce in vivo è vietato trattenere dopo la gara non più di 5 Trote fario come stabilito dalla legge.

E' consentito altresì la deroga al limite di pasturazione in acque classificate "A" e "B" solo per le gare nazionali facenti parte del Trofeo Campionati italiani in un numero massimo di dieci all'anno.

- - - -